

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

(FITTO)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008

Presentato il 13 febbraio 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il confine di Stato italo-svizzero è definito dai documenti descrittivi, citati nell'articolo 19 delle « Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da Piz Lat o Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e Sviz-

zera, firmata a Berna il 24 luglio 1941 - XIX », che sono stati elaborati dalle due Parti, a seguito di lavori di demarcazione, misura e manutenzione dei termini del confine effettuati nel periodo 1924-1938, per assicurare l'individuabilità della linea del confine e la visibilità dei cippi collocati lungo tale linea.

Nel corso dei lavori di manutenzione del confine, eseguiti in varie epoche successive, è stato rilevato un progressivo scioglimento dei ghiacciai, con la conseguenza che il tracciato del confine in alcuni settori è rimasto privo del riferimento morfologico a cui lo stesso è associato.

Il riconoscimento di tale circostanza ha indotto i due Stati, nel 2005, a predisporre uno Scambio di Note finalizzato a dare una risposta risolutiva alla questione.

Lo Scambio di Note in esame persegue principalmente l'intento di creare le condizioni per mantenere ben visibili i riferimenti morfologici del confine. A questo scopo è necessario che il tracciato del confine possa seguire i graduali e naturali cambiamenti a cui sono soggette le linee di cresta o di displuviale dei ghiacciai per le variazioni di temperatura indotte dal clima. Nel caso di scioglimento totale del ghiacciaio, la linea di confine coinciderà con la linea di cresta sull'emergente terreno roccioso; lo stesso concetto può essere esteso evidentemente anche al caso di graduale e naturale erosione delle linee di cresta rocciose, ancorché il fenomeno sia molto più lento e irrilevabile nel periodo della vita umana.

Di norma le zone interessate riguardano solo zone di alta montagna di proprietà demaniale, per cui non accadrà che privati cittadini si trovino nella situazione di avere parte della loro proprietà che possa ricadere sotto la sovranità dell'altro Stato confinante.

L'adozione del concetto di « confine mobile » non comporterà alcuna integrazione o variazione dei contenuti normativi che nella fattispecie regolano la materia.

Il tracciato del confine sulla linea di cresta o displuviale sarà quello definito al momento del rilievo aerofotogrammetrico e tale rimarrà fino al successivo rilievo. L'intervallo di tempo tra un rilievo e l'altro sarà stabilito dall'esistente Commissione per la manutenzione del confine di Stato italo-svizzero sulla base di scelte tecniche.

L'Istituto geografico militare italiano e il Servizio federale di topografia svizzero hanno tra i loro compiti istituzionali, oltre a quello principale di redigere e di aggiornare la cartografia di base dei rispettivi territori nazionali, anche quello di effettuare la manutenzione del confine di Stato, per cui la fase del rilievo aerofotogrammetrico messa in atto per l'aggiornamento della cartografia potrà essere utilizzata anche per rilevare l'andamento del tracciato del confine sulla linea di cresta, quindi senza particolari oneri aggiuntivi.

Come già evidenziato all'ultimo capoverso, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi rispetto alle somme già stanziare per i lavori di ordinaria amministrazione.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Lo Scambio di Note, che intende creare le condizioni per mantenere ben visibili i riferimenti morfologici del confine tra Italia e Svizzera, avrà effetti positivi sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi, introducendo un elemento di maggiore chiarezza nella definizione dei loro confini.

Poiché le zone interessate riguardano zone di alta montagna di proprietà demaniale, non vi saranno effetti diretti sui privati cittadini, che non potranno mai trovarsi nella condizione di avere parte della loro proprietà che possa ricadere sotto la sovranità dell'altro Stato confinante, ma solo effetti indiretti connessi ai buoni rapporti tra gli Stati.

L'Amministrazione della difesa rileva ai fini pratici, in quanto l'effettuazione dei lavori necessari allo scopo compete all'Istituto geografico militare di Firenze, che svolge funzioni di ente cartografico dello Stato.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Lo Scambio di Note si propone di definire che il tracciato di confine possa seguire i gradualmente e naturali cambiamenti a cui sono soggette le linee di cresta o di dislivello dei ghiacciai per le variazioni indotte dal clima.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento da parte delle amministrazioni e dei soggetti destinatari.

E) Aree di criticità.

Non si ravvisano al momento aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Premesso che la cosiddetta « opzione nulla » risulterebbe contrastante con la necessità dell'intervento, esplicitata nella relazione illustrativa, non sono evidenziabili opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Lo Scambio di Note appare strumento sufficiente a disciplinare la materia oggetto dell'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini « mobili » sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

461.998.3

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota n. 061-P-0183036 del 23 maggio 2008 del seguente tenore:

"Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla riunione della Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, svoltasi ad Aosta, il 10 ed 11 novembre 2004. Durante i lavori di tale Commissione, è emerso il comune accordo di introdurre, nell'ambito del complesso degli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera relativi al confine comune, una disposizione con la quale si stabilisca che la linea di confine coincidente con la cresta dei ghiacciai possa seguire i graduali e naturali cambiamenti della linea di cresta, e pertanto essere considerata mobile.

In relazione a quanto precede, ed al fine di recepirne i contenuti a livello normativo, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre all'Ambasciata di Svizzera quanto segue:

- 1) Là dove il tracciato del confine di Stato, in base ai documenti descritti nell'art. 19 delle "Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da Piz Lat e Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 24 luglio 1941" è definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, esso segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni superficiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato del confine. In tal caso gli Stati contraenti potranno concordare una soluzione che potrà eventualmente prevedere anche uno scambio di superfici equivalenti.
- 2) Per "linea displuviale" si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque del deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno.

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina 1
R o m a



Servizio del Contenzioso Diplomatico
E dei Trattati
Copia conforme

- 3) Ai sensi del precedente punto 1) per "graduali cambiamenti della linea displuviale o della linea di cresta" si intendono in particolare lo spostamento della linea di crescita in conseguenza dell'erosione, nonché dello spostamento della linea displuviale a seguito di alterazione di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coinciderà stabilmente con la linea displuviale o di cresta dell'emergente terreno roccioso, e potrà seguire solo gli scostamenti descritti al precedente punto 1).
- 4) Considerato che il rilievo della linea di confine è stato realizzato tra il 1924 e il 1938, si demanda alla "Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero" il compito di definire l'attuale tracciato del confine là dove coincida con la linea displuviale o di cresta".

Se da parte svizzera si concorda su quanto precede, il Ministero degli Affari Esteri propone che la presente Nota Verbale, e la risposta che codesta Ambasciata invierà, costituiscano un Accordo in materia tra le Autorità dei rispettivi Paesi, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali gli Stati si saranno comunicati l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.

L'Ambasciata ha l'onore di comunicare al Ministero degli Affari Esteri che le Autorità svizzere concordano su quanto precede e che la suddetta nota italiana e la presente risposta costituiscono una intesa tra le competenti Autorità dei due Paesi.

L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 26 maggio 2008





Ministero degli Affari Esteri

Roma, 23 maggio 2008
Prot. N. 061 – P - 0183036

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla riunione della Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, svoltasi ad Aosta, il 10 ed 11 novembre 2004. Durante i lavori di tale Commissione, è emerso il comune accordo di introdurre, nell'ambito del complesso degli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera relativi al confine comune, una disposizione con la quale si stabilisca che la linea di confine coincidente con la cresta dei ghiacciai possa seguire i graduali e naturali cambiamenti della linea di cresta, e pertanto essere considerata mobile.

In relazione a quanto precede, ed al fine di recepirne i contenuti a livello normativo, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre all'Ambasciata di Svizzera quanto segue:

1) Là dove il tracciato del confine di Stato, in base ai documenti descritti nell'art.19 delle "Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da Piz Lat e Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 24 luglio 1941" è definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, esso segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni superficiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato del confine. In tal caso gli Stati contraenti potranno concordare una soluzione che potrà eventualmente prevedere anche uno scambio di superfici equivalenti.

2) Per "linea displuviale" si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque del deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno.

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 Roma

3) Ai sensi del precedente punto 1), per “graduali cambiamenti della linea displuviale o della linea di cresta” si intendono in particolare lo spostamento della linea di crescita in conseguenza dell’erosione, nonché dello spostamento della linea displuviale a seguito di alterazione di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coinciderà stabilmente con la linea displuviale o di cresta dell’emergente terreno roccioso, e potrà seguire solo gli scostamenti descritti al precedente punto 1).

4) Considerato che il rilievo della linea di confine è stato realizzato tra il 1924 e il 1938, si demanda alla “Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero” il compito di definire l’attuale tracciato del confine là dove coincida con la linea displuviale o di cresta”.

Se da parte svizzera si concorda su quanto precede, il Ministero degli Affari Esteri propone che la presente Nota Verbale, e la risposta che codesta Ambasciata invierà, costituiscano un Accordo in materia tra le Autorità dei rispettivi Paesi, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali gli Stati si saranno comunicati l’avvenuto espletamento delle procedure interne all’uopo previste.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma,



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0020710